



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica  
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 *“Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata;

- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, a favore della Società **TUV Italia S.r.l.**, con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 – Milano, sede operativa in via G. Carducci , 125 Ed. 23 – 20099 – Sesto S. Giovanni (MI) emanato da questa Direzione Generale con scadenza il **27 febbraio 2022**;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)"*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- ACQUISITA** la Delibera del 20 dicembre 2021, del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0430476 del 22 dicembre 2021, con la quale viene rinnovato l'accREDITAMENTO, a favore della società **TUV Italia S.r.l.**, con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 – Milano, sede operativa in via G. Carducci, 125 Ed. 23 – 20099 – Sesto S. Giovanni (MI), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;
- ACQUISITA** l'istanza, Prot. n. 41640 del 15/02/2022, con la quale l'Organismo **TUV Italia S.r.l.**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE citata;
- ACQUISITA** unitamente all'istanza, Prot. n. 41640 del 15/02/2022, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;
- ACQUISITE** agli atti, con Prot. n. 41640 del 15/02/2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La società **TUV Italia S.r.l.**, (C.F. 08922920155), con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 – Milano, sede operativa in via G. Carducci, 125 Ed. 23 – 20099 – Sesto S. Giovanni (MI), è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE per i prodotti:
  - Gruppi di Apparecchi I Categoria M1 e M2 (Gas e polveri)
  - Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
  - Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione.
2. La Società è autorizzata ad operare per i seguenti Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
  - Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
  - Allegato IV - Modulo D (Garanzia Qualità del Processo di produzione)
  - Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
  - Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)
  - Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
  - Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)
  - Ricevimento del Fascicolo Tecnico di cui all'Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii) e ai sensi dell'Allegato VIII – Modulo A.
3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE.

### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto oggetto di rinnovo ed è valida fino al **27 febbraio 2026**, data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è altresì notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
3. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

4. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

**Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.85 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

**Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)); sezione "*Mercato e consumatori*", menù "*Normativa tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*", alla voce "*Prodotti ATEX*".

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana Gulino*)

